

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 108 dd. 27.12.2018

OGGETTO: impegno di spesa per assegnazione personale partecipato – L.P. 32/90 codice CIG: ZD82686FCC

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Vista la delibera della G.P. n. 2049 dd. 20.11.2015 e preso atto che:

il legislatore provinciale già dal 1990 (Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32, concernente «interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale») ha previsto la realizzazione di interventi per la conservazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, la tutela e la valorizzazione delle attività turistiche, assolvendo nel contempo finalità di sostegno occupazionale.

Il Servizio competente provvede alla progettazione e all'attuazione degli interventi mediante l'affidamento di lavori a cooperative di produzione lavoro o sociali e loro consorzi, in possesso di requisiti di affidabilità tecnico economica e di specifica esperienza e competenza negli ambiti di attività.

Per la realizzazione di tali interventi i soggetti convenzionati assumono lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli. Possono essere assunti anche lavoratori disoccupati, al di fuori delle fasce deboli, con contratto a termine.

L'individuazione dell'appartenenza alle «fasce deboli» del mercato del lavoro è stata oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori: con il Protocollo del 30 marzo 1993, modificato il 4 ottobre 1993 veniva stabilito che le opportunità di lavoro previste dalla L.P. n. 32/1990 fossero riservate ai lavoratori iscritti in lista di mobilità, con più di 50 anni se maschi o 45 se femmine, al termine del godimento del relativo sostegno al reddito. Ai lavoratori non iscritti in lista di mobilità erano offerti i lavori secondo criteri fissati dalla Commissione provinciale per l'impiego (C.P.I.). La segnalazione agli uffici competenti spettava alla C.P.I. . La finalità era quella di permettere a tali lavoratori di raggiungere i requisiti minimi pensionistici.

Successivamente, con deliberazione della C.P.I. n. 244 dell'11 giugno 1998, sono stati disciplinati criteri e modalità di selezione e di avviamento dei lavoratori. Si distingue in tale deliberazione tra lavoratori iscritti in lista di mobilità ai sensi della legge 223/1991, segnalati automaticamente al cessare dell'indennità di mobilità, e lavoratori iscritti in lista percettori di indennità regionale, per cui è prevista specifica graduatoria. Nella prassi, tale graduatoria non è mai stata approvata, in quanto tutti i lavoratori in mobilità segnalati sono sempre stati assunti a tempo indeterminato.

Il Servizio competente, inoltre, ha ogni anno autorizzato un certo numero di assunzioni di lavoratori stagionali da parte dei soggetti convenzionati, selezionati tra i disoccupati non iscritti in lista di mobilità, per completare ed assicurare funzionalità alle squadre di lavoro. A tali lavoratori non viene garantito il raggiungimento della pensione tramite i lavori socialmente utili.

Tale sistema è rimasto pressoché immutato fino al 2006.

La pressione dei lavoratori in ingresso al sistema è aumentata in relazione all'incremento del tempo medio di permanenza a causa dall'innalzamento dei requisiti contributivi e di età per il pensionamento.

In seguito ai continui interventi statali di inasprimento dei requisiti pensionistici con una serie di deliberazioni, la C.P.I. ha stabilito requisiti di accesso al sistema via via più stringenti, innalzando i limiti di età e introducendo il criterio di un'anzianità contributiva minima, nonché ha previsto modalità di assunzione anche a termine, per consentire la rotazione dei lavoratori e garantire ancora a tutti i lavoratori segnalati un impiego. Inoltre, sono stati ampliati e diversificati i settori di intervento dalla Giunta provinciale.

Il legislatore provinciale è intervenuto modificando la legge istitutiva nell'anno 2010, introducendo due principi:

1. i lavoratori appartenenti alla fasce deboli possono essere assunti anche a tempo determinato, se il contratto è funzionale alla soluzione di problematiche del lavoratore o per l'attuazione di interventi temporalmente definiti, secondo criteri definiti dalla C.P.I.;
2. il collocamento mirato per assicurare un efficace inserimento lavorativo delle persone segnalate, che, spesso, dimostravano difficoltà o disagi personali, se non invalidità certificate.

L'ultimo intervento della C.P.I. risale al 14 marzo 2013, successivamente alla riforma pensionistica cd. Legge Fornero, sempre nell'ottica di un contenimento dei flussi di ingresso e di una maggiore rotazione nell'impiego dei lavoratori.

Per la prima volta è stabilito che il Progettone non può garantire a tutti i lavoratori segnalati il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

La deliberazione della C.P.I. n. 387 del 14 marzo 2013, infatti, stabilisce di:

1. innalzare i limiti di età a 53 anni per i maschi e a 49 anni per le femmine, da computarsi al momento del licenziamento;
2. portare l'anzianità contributiva minima a 15 anni, mentre non devono mancare più di dieci anni alla maturazione dei requisiti pensionistici minimi;
3. garantire ai soggetti cui manchino non più di 5 anni alla pensione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o comunque rapporti di lavoro che garantiscano la continuità lavorativa fino alla maturazione dei requisiti minimi pensionistici. Mentre per i soggetti cui mancano più di 5 anni alla pensione, nel rispetto delle risorse programmate e dei principi del collocamento mirato, vengono stabiliti criteri di priorità di accesso secondo un ordine di graduatoria, stilata sulla base del minor periodo di tempo mancante alla pensione in combinazione con il grado di attivazione del lavoratore. Non è garantita

quindi per questi ultimi lavoratori la continuità lavorativa fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici;

4. consentire la permanenza nel sistema LSU al massimo fino al raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (viene in questo caso ribadito un principio da sempre applicato e vigente).

Il legislatore interviene successivamente, modificando nuovamente la legge provinciale n. 32/1990 con la legge finanziaria provinciale per l'anno 2015 (L.P. n. 14/2014), introducendo due principi:

1. i requisiti di accesso e i criteri di selezione possono essere stabiliti solo previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
2. tra i criteri di selezione è compreso anche l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo di appartenenza del lavoratore (cd lcef).

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 109 dd. 13.12.2017 avente ad oggetto: "impegno di spesa per assegnazione personale partecipato";

vista la nota del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento dd. 13.12.2018 – prot. n. S176/U452/2018758631-24-CB/FL con la quale si evidenzia: *“ In riferimento alle diverse attività di supporto ai servizi svolte dai lavoratori assegnati da questo Servizio (personale del “Progettone”) con la presente si comunica la disponibilità a confermare l’assegnazione anche per l’anno 2019. Il costo del personale assegnato sarà finanziato in misura prevalente dallo scrivente Servizio, e come per il passato, l’importo a carico di codesta Amministrazione dovrà essere versato direttamente al “Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop.” secondo modalità da specifico contratto convenzionale”;*

ritenuto di aderire alla suddetta proposta visto il buon esito della passata collaborazione ;

vista la L.P. 27 novembre 1990, n. 32 e in particolare l'art. 7;

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 22.03.2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2018-2020.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 29 dd. 19.04.2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 di data 02.05.2018.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di confermare la disponibilità alla messa a disposizione di n. una unità di personale da impiegare a supporto delle varie attività, come da nota del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento dd. dd. 13.12.2018 – prot. n. S176/U452/2018758631-24-CB/FL, con durata dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, e al costo a proprio carico e di compartecipazione pari ad € 460,00 più IVA 22% al mese da versare direttamente al Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop.;
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione con il Consorzio Lavoro Ambiente
3. di imputare la spesa di € 6.734,44 derivante dal presente provvedimento al cap. 381 M.P. 01.06 – P.Fin. 1.03.02.12.002 del bilancio di previsione 2019 che presenta adeguata disponibilità;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018,;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.